

SS1G-BF - Scuola Secondaria di I grado Statale "Battisti - Ferraris"

Plesso Battisti-Ferraris: Via Pozzo Marrone,84 - 76011 Bisceglie (BT) - Plesso Cosmai - Corso Sergio Cosmai - 76011 Bisceglie (BT) - Tel. e fax: +39 080 3924427; e-mail: bamm29100t@istruzione.it- e-mail PEC: bamm29100t@pec.istruzione.it - Sito WEB di Istituto: <https://www.battisti-ferraris.edu.it/> Codice Meccanografico: **BAMM29100T** - Codice Fiscale: **92069490727** Codice Univoco Ufficio **UFNOTZ**

Circolare 047

SS1G "Battisti-Ferraris" - Bisceglie
Prot. 0006722 del 02/11/2023
I-1 (Uscita)

Docenti
Personale ATA
Direttore SGA
Famiglie

Sito WEB di Istituto
<https://www.battisti-ferraris.edu.it/>
Amministrazione trasparente
<https://trasparenza-pa.net/?codcli=SM27745>

Estensione della tutela assicurativa per studenti e personale scolastico

art.18 DL 48/2023 convertito con Legge 85/2023

Circolare INAIL 45 del 26.10.2023

Con Nota AOODGOSV 35428 del 27 ottobre 2023 la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione e del merito ha trasmesso, ai fini della **massima diffusione**, la **circolare INAIL n. 45/2023**, concernente **l'estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale scolastico ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023.**

Si rende noto ai destinatari in indirizzo che il detto 18 del Decreto-legge 4 maggio 2023, numero 48, convertito successivamente, con modificazioni, con legge 3 luglio 2023, n. 85, ha disposto, **limitatamente a questo anno scolastico e accademico, ovvero il 2023-2024**, l'estensione

- di quelle che sono le **tutele assicurative garantite dall'Inail all'esecuzione**
 - **di ciascuna attività di insegnamento e di apprendimento**
 - ✓ per gli alunni e il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione
- di quelle **tutele assicurative**, analogamente, ma con modalità d'accesso ben definite dalla norma e dalla circolare di chiarimento
 - **di ciascuna attività di insegnamento e di apprendimento**
 - ✓ per gli alunni e il personale scolastico delle scuole non paritarie
 - ✓ per il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP),
 - **dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)**
 - **dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy)**
 - di quelli interessati ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA).

Con la circolare n. 45 del 26 ottobre 2023, dell'Istituto INAIL **le disposizioni normative, chiarificate ed esplicitate, diventano così operative.** Con la nota richiamata, infatti, l'INAIL **spiega le NOVITA'** ma anche **le modalità di assicurazione per le scuole.** Novità che, a seguire, si riassumono in maniera schematica:

□ **Personale docente**

- Con le disposizioni normative appena modificate, la copertura assicurativa per il personale scolastico si intende esteso e interessa tutto il **personale docente**, i **tecnici di laboratori**, gli **assegnisti** e gli **istruttori**, gli **esperti esterni**, i **ricercatori**, e comprende, stavolta globalmente e complessivamente, **tutte le attività di insegnamento.**

□ **Personale scolastico assicurato**

- La nuova normativa e i chiarimenti esplicativi INAL sottolineano come **risultano assicurati il personale docente** (professori e ricercatori, anche quelli che risultano essere titolari di contratto a tempo determinato, di qualsivoglia durata), i docenti a contratto (per le università) e i titolari di assegni o contratti di ricerca (anche questi per il settore universitario, ma non solo, essendovi istituzioni scolastiche impegnate, con progettualità, in attività di ricerca e sperimentazione) finora esclusi dalla tutela per i rischi estranei allo svolgimento di esperienze tecnico scientifiche, alle esercitazioni di tipo pratico, alle esercitazioni di lavoro e all'uso, di tipo non occasionale, di macchine elettroniche o elettriche (a titolo esemplificativo (videoterminali, computer, tablet, fotocopiatrici, videoregistratori, proiettori, etc.)). **La tutela al personale precedentemente indicato opera per ciascuno degli eventi lesivi eventualmente accaduti e determinatisi per finalità di tipo lavorativo, incluso, in ciò, anche l'infortunio in itinere, anche se non questi non siano espressamente o formalmente collegati con il rischio specifico dell'attività** che viene, con la nuova normativa, assicurata, **con il solo limite di quello che è denominato "rischio elettivo"** ovvero quello che, come chiarisce, separatamente l'INAIL in sue precedenti chiarimenti, "tutto ciò che sia estraneo e non attinente alla attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente all'attività lavorativa,.". Per quanto giustamente previsto dalla legge il personale scolastico è assicurato **per ciascuno degli infortuni occorsi sul lavoro e per ognuna delle malattie professionali** che si manifestano nell'ambito dei luoghi di esecuzione delle attività di tipo didattico, di tipo laboratoriale e di ogni altra attività pertinente, e inoltre **durante tutte le altre tipologie di attività (fino ad adesso non considerate), sia di tipo interno che esterno**, e tra queste attività ad esempio, i **viaggi di istruzione, le uscite e le visite didattiche, le eventuali missioni, le progettualità e gli**

interscambi), senza alcuna modalità e forma di limitazione di orario, **che risultano però essere state organizzate ed essere state formalmente autorizzate dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative, comprese anche quelle eventualmente complementari**, le attività che risultano essere preliminari e quelle eventualmente accessorie all'attività d'insegnamento. **L'assicurazione coprirebbe, dunque, anche il cd. rischio ambientale.**

□ Le indennità

- La norma dispone la corresponsione di
 - una **INDENNITA' GIORNALIERA** per gli infortuni sul lavoro che abbiano determinato:
 - ✓ **un'inabilità temporanea superiore a 3 giorni,**
 - un **INDENNIZZO** in caso di:
 - ✓ **invalidità permanente superiore al 6%**
 - una **RENDITA** in caso di:
 - ✓ **invalidità dal 16 al 100%**
 - il **RIMBORSO** di cure e spese mediche sostenute.

□ Studenti

- La nuova normativa interessa parimenti e **rivede, in molte parti e in numerose sfaccettature**, anche la copertura assicurativa che interessa gli studenti del sistema nazionale di istruzione e del sistema nazionale di formazione coinvolgendo anche gli studenti delle scuole non paritarie, compresi dunque i percorsi PCTO (i Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 784) che, negli ultimi anni, tanto clamore hanno destato in coincidenza con eventi drammatici.
- L'articolo 18 del Decreto-legge 4 maggio 2023, numero 48, convertito successivamente, con modificazioni, con legge 3 luglio 2023, n. 85 (congiuntamente agli utili chiarimenti dell'INAIL), ha disposto che:
 - sono assicurati anche gli alunni della **scuola dell'infanzia**, finora esclusi dalla tutela.
 - Tale **forma di assicurazione viene estesa** all'attività di apprendimento, **venendo così a superare, formalmente, la precedente forma di limitazione di una tutela che era, purtroppo, circoscritta allo svolgimento di esercitazioni pratiche, di esperienze tecnico-scientifiche** e di forme di lavoro collegate alla tipologia di indirizzo di studi frequentato.
 - La tutela INAIL viene così ad essere operativa **per tutti gli eventi lesivi**, siano essi **infortuni** che **malattie di tipo professionale, purché, chiaramente, siano riconducibili ai luoghi di svolgimento dell'attività assicurata e alle loro pertinenze**
 - Solo a titolo esemplificativo e illustrativo si intendono per infortuni le seguenti, purtroppo frequenti, casistiche:
 - ✓ ogni tipologia e forma di incidenti accaduti nei locali scolastici e in quelli di pertinenza o utilizzati
 - ✓ le eventuali cadute sul pavimento
 - ✓ gli scivolamenti dalle scale
 - ✓ gli scivolamenti nei bagni
 - ambienti ordinariamente – secondo protocolli organizzativi di manutenzione - tenuti in condizioni di sicurezza dai collaboratori scolastici ma che, a causa di comportamenti scorretti di alcuni alunni, perpetrati eludendo la vigilanza, sono colpevolmente resi a volte molto umidi e talvolta scivolosi
 - ✓ gli urti o le cadute nei giardini, nei cortili o negli atrii della scuola.
 - Si ricorda, ad ogni buon fine, che **sono incluse solo le attività organizzate dall'Istituto:**
 - ✓ **autorizzate** preventivamente dagli istituti scolastici mediante il rappresentante legale
 - ✓ **approvate** dagli ORGANI COLLEGIALI in DOCUMENTALITA' STRATEGICHE UFFICIALI quali il **PTOF** comprensivo delle PROGRAMMAZIONI, a loro volta ATTINGIBILI alla conoscibilità da parte degli STAKEHOLDER al netto delle indicazioni di PRIVACY quali forme di VALUTAZIONE, SANZIONE, CLASSIFICAZIONE di alunni e alunne)
 - **è ovvio che sia l'autorizzazione del Dirigente Scolastico che l'approvazione degli Organi Collegiali si fondano su una cura della ORGANIZZAZIONE delle dette attività ottenuta mediante aderenza alla legge, rispetto della PROCEDURA in termini di COMPLETEZZA, FIGURE coinvolte nella redazione degli atti, comunicazione, sostenibilità, specificità, inerenza alle finalità formative e progettuali della scuola, conoscenza delle fonti, lettura dei documenti, conoscenza delle NORME INTERNE (regolamenti, direttive, circolari) senza semplificazioni e modi di procedere spontaneistici o sommari**
 - Rientrano tra queste attività:
 - ✓ viaggi d'istruzione
 - ✓ le uscite didattiche
 - ✓ le visite guidate
 - ✓ i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo
 - ✓ le attività ricreative
 - ✓ le attività di mensa
 - ✓ le attività ludiche
 - ✓ le attività sportive, ivi comprese, quelle derivanti dalla partecipazione ad eventi sovra-scolastici come i "Giochi della gioventù".
 - Vengono comprese, anche, tra le attività scolastiche che risultano essere assicurate
 - ✓ i tirocini formativi
 - ✓ i tirocini curriculari
 - ✓ ogni altra qualsivoglia attività organizzata dalla istituzione scolastica sulla base di **ben specifici e approvati formalmente progetti educativi.**

□ **Prestazioni assicurative**

- Si ricorda ai destinatari in oggetto che nel caso si subisca un qualsivoglia infortunio sul lavoro o si sia vittima di una malattia professionale l'Istituto INAIL fornisce **prestazioni di tipo economico, sanitario, sociosanitario e integrativo**.
- Tali prestazioni INAIL, tranne l'indennità di temporanea e l'integrazione della rendita diretta, **non** vengono assoggettate a **tassazione**, non possono essere oggetto di **pignoramento** e non sono, in alcuna maniera, **cedibili**.
- La Circolare INAIL n. 45, nel far rinvio alla disciplina attualmente in vigore, riporta le principali prestazioni corrisposte, al pari degli altri soggetti assicurati dall'INAIL, agli infortunati e tecnopatici del sistema nazionale di istruzione e formazione. Qui si riportano, per ogni buon fine, i chiarimenti esplicativi della normativa:
 - **prestazioni economiche:**
 - l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, che viene corrisposta dal quarto giorno successivo alla data dell'evento fino alla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta;
 - l'indennizzo del danno biologico in capitale per menomazioni integrità psicofisica pari o superiori al 6%;
 - la rendita per menomazioni di grado superiore al 16%;
 - la rendita ai superstiti;
 - l'assegno una tantum in caso di morte;
 - l'assegno per l'assistenza personale continuativa;
 - il rimborso spese per farmaci;
 - il rimborso viaggio e soggiorno per cure termali e soggiorni climatici;
 - **prestazioni sanitarie e sociosanitarie:**
 - prime cure ambulatoriali;
 - cure integrative riabilitative;
 - assistenza protesica con fornitura di protesi, ortesi e ausili;
 - accertamenti medico-legali;
 - prestazioni riabilitative;
 - interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione;
 - dispositivi e interventi per il recupero dell'autonomia (superamento e abbattimento di barriere architettoniche, installazione di dispositivi domotici, fornitura di comandi speciali e adattamenti di veicoli);
 - **prestazioni integrative:**
 - assegno di incollocabilità (erogato per impossibilità di collocazione in qualunque settore lavorativo);
 - erogazione integrativa di fine anno ai grandi invalidi.

□ **Chiarimenti**

- In merito all'assicurazione dei docenti, alunni e studenti si fa rinvio a quanto illustrato nelle circolari INAIL 23 aprile 2003, n. 28, 17 novembre 2004, n. 79, 4 aprile 2006, n. 19, 21 novembre 2016, n. 44.

□ **Esclusione**

- **Restano esclusi dalla copertura assicurativa gli infortuni in itinere**, facendo eccezione quelli che, previsti nell'ambito dei PCTO, ovvero i Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 784, accadono durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo presso cui si svolge l'esperienza di lavoro.

□ **Esonero dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali**

- **L'assicurazione INAIL esonera le istituzioni scolastiche e formative dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali occorsi ai soggetti assicurati**, nei limiti di quanto previsto dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
- Si ricorda, a tal riguardo, che l'articolo 10 chiarisce:
 - "L'assicurazione a norma del presente decreto **esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro**. Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile quando il fatto dal quale l'infortunio o la malattia professionale sono derivati costituisca reato perseguibile d'ufficio, imputabile al datore di lavoro o alle persone del cui operato egli debba rispondere secondo il Codice civile. Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa. Qualora sia pronunciata sentenza di assoluzione o di non doversi procedere o il reato sia dichiarato estinto per morte dell'imputato o per amnistia o per prescrizione o sia emesso decreto di archiviazione, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza o dal provvedimento di archiviazione, decide se per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei commi secondo e quarto del presente articolo. Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo complessivamente calcolato per i pregiudizi oggetto di indennizzo non ascende a somma maggiore dell'indennità che a qualsiasi titolo e indistintamente, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto. Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti, e per le somme liquidate complessivamente ed a qualunque titolo a norma dell'articolo 13, secondo comma, lettera a) e b) del decreto legislativo n. 38 del 2000. Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità d'infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita complessivamente liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39 nonché da ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo".
- Mentre l'articolo Art. 11 stabilisce che
 - **"L'istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo**, salvo il diritto di regresso per le somme a qualsiasi titolo pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie nei limiti del complessivo danno risarcibile contro le persone civilmente responsabili. **La persona civilmente responsabile deve, altresì,**

versare all'Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita a qualsiasi titolo dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39 nonché da ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo. Il diritto di regresso dell'Istituto non può essere esercitato sulle somme dovute al lavoratore infortunato a titolo di risarcimento del danno di pregiudizi che non sono oggetto della tutela di cui al presente decreto e successive modificazioni e integrazioni. La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente. Nella liquidazione dell'importo dovuto ai sensi dei commi precedenti, il giudice può procedere alla riduzione della somma tenendo conto della condotta precedente e successiva al verificarsi dell'evento lesivo e della adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Le modalità di esecuzione dell'obbligazione possono essere definite tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta e le risorse economiche del responsabile. L'Istituto può, altresì, esercitare la stessa azione di regresso contro l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo il cui accertamento, se non è avvenuto nel processo penale, è demandato al giudice civile nelle forme stabilite dal codice di procedura civile".

□ **Responsabilità civile verso terzi**

- **L'assicurazione NON copre la responsabilità civile verso terzi.** Resta, infatti, esclusa ESPRESSAMENTE tale responsabilità nei chiarimenti previsti dall'Istituto INAIL.
- Ciò vuol dire che **nel caso in cui, a seguito di un comportamento negligente, imprudente o comunque colpevole, un alunno o il personale scolastico danneggia qualcosa o qualcuno, il responsabile del danno dovrà pagare il danneggiato che chiede il risarcimento.**
- A condizione che il danno sia stato **causato involontariamente**, invece, una eventuale assicurazione eventualmente contratta e complementare a quella INAIL, risarcirebbe il danneggiato nei casi stabiliti, consegnando di solito direttamente i soldi all'assicurato e proteggendo così il patrimonio dello stesso.
- Nell'eventuale polizza RCT **chi viene tutelato è il contraente e non i terzi** e che **il danno da cui questi viene protetto è quello al proprio patrimonio**, in caso si renda necessario un risarcimento per danni.
- Detto ciò, ecco, solo a titolo esemplificativo, cosa coprirebbe una eventuale **Assicurazione per Responsabilità Civile verso Terzi**:
 - **danni alle cose:**
 - ✓ guasti o distruzione di oggetti di proprietà di terzi, sia totale o parziale;
 - **danni patrimoniali:** qui si distingue tra danno emergente che è quello attuale (ad esempio i lavori che occorrono per riparare i danni arrecati ad un esercizio commerciale) e il lucro cessante, vale a dire i danni successivi all'evento (come i mancati introiti dovuti alla chiusura obbligata dell'esercizio danneggiato);
 - **danni di natura non patrimoniale che riguardano la sfera psico-fisica del terzo**
 - ✓ danno morale,
 - ✓ danno biologico
 - ✓ danno esistenziale
 - **danni alle persone:**
 - ✓ danni fisici
 - ✓ lesioni
 - ✓ infortuni.

□ **Assicurazione complementare eventuale**

- Per quanto chiarito è evidente che grandi passi avanti sono stati compiuti nella direzione di garantire maggiori protezioni assicurative al personale scolastico e agli studenti.
- **Restano però alcune esclusioni che, a seguire, si riassumono per completezza** e per permettere ai destinatari ogni eventuale scelta consequenziale a tutela maggiore della propria persona e delle proprie cose.

Eventi e ambiti	Coperture Inail alunni (prestazioni erogabili)	Coperture Inail docenti (prestazioni erogabili)
Caso invalidità permanente a scuola 1%-6%	Non prevista	Non prevista
Caso invalidità permanente in itinere 1%-6%	Non prevista	Non prevista
Responsabilità Civile dei Genitori	Non prevista	Non prevista
Responsabilità Civile dell'Istituto	Non prevista	Non prevista
Responsabilità Civile degli alunni maggiorenni	Non prevista	Non prevista
Caso invalidità permanente in itinere 16%-100%	Non prevista	Pensione o capitale in % allo stipendio e al grado invalidità
Danno biologico estetico 1%-6%	Non prevista	Non prevista
Poliomielite	Non prevista	Non prevista
Meningite cerebro spinale	Non prevista	Non prevista
Spese mediche per malattia improvvisa in gita	Non prevista	Non prevista
Rientro sanitario per malattia improvvisa in gita	Non prevista	Non prevista
AIDS	Non prevista	Non prevista
Epatite virale	Non prevista	Non prevista

Annulamento viaggi per malattia improvvisa	Non prevista	Non prevista
Prolungamento del soggiorno in gita	Non prevista	Non prevista
Spese funerarie	Non prevista	Non prevista
Rimpatrio della salma	Non prevista	Non prevista
Acquisto/noleggio Carrozze	Non prevista	Non prevista
Ambulanza di servizio	Non prevista	Non prevista
Spese odontoiatriche future per singolo dente	Non prevista	Non prevista
Danno estetico spese ricostruttivo estetiche	Non prevista	Non prevista
Accompagnamento casa scuola o istituto cura	Non prevista	Non prevista
Diaria day hospital	Non prevista	Non prevista
Diaria gesso	Non prevista	Non prevista
Spese odontoiatriche	Non prevista	Non prevista
Protesi futura per singolo dente	Non prevista	Non prevista
Rientro sanitario a seguito di infortunio in gita	Non prevista	Non prevista
Danno all'occhiale per infortunio	Non prevista	Non prevista
Diaria ricovero	Non prevista	Non prevista
Danni a capi di vestiario	Non prevista	Non prevista
Danni a strumenti musicali	Non prevista	Non prevista
Danni alla bicicletta	Non prevista	Non prevista
Danni a sedie e rotelle e tutori	Non prevista	Non prevista
Familiare accanto in gita	Non prevista	Non prevista
RCO Responsabilità Civile verso i dipendenti	Non prevista	Non prevista
Responsabilità per beni in comodato e custodia	Non prevista	Non prevista
Garanzia annullamento viaggi, corsi	Non prevista	Non prevista
Rientro anticipato dalla gita	Non prevista	Non prevista
Spese per lezioni private di recupero	Non prevista	Non prevista
Perdita dell'anno scolastico	Non prevista	Non prevista
Indennità da assenza per infortunio forfettaria	Non prevista	Non prevista
Anticipi spese sanitarie	Non prevista	Non prevista
Apparecchi acustici	Non prevista	Non prevista
Viaggi aerei	Non prevista	Non prevista
Anticipi rimborsi	Non prevista	Non prevista
Massimale catastrofale	Non prevista	Non prevista
Spese mediche	Non prevista	Non prevista
Responsabilità danni da incendio	Non prevista	Non prevista
Incidenti catastrofali	Non prevista	Non prevista

Si confida in un'attenta lettura ed analisi della Circolare e degli ALLEGATI nonché della nuova fattispecie giuridica con attenzione particolare alla Responsabilità Civile verso terzi e alle esclusioni non garantire dall'istituto INAIL.

Il Dirigente Scolastico
Dr. Domenico COSMAI

Allegati

Allegato 1: ANALISI di dettaglio della Circolare INAIL 45 del 26 ottobre 2023

Allegato 2: Nota AOODGOSV 35428 del 27 ottobre 2023

Allegato 3: Circolare INAIL 45 del 26 ottobre 2023


Allegato 4: Circolare INAIL 28 del 26 aprile 2003

Allegato 5: Circolare INAIL 79 del 17 novembre 2004

Allegato 6: Circolare INAIL 19 del 4 aprile 2006

Allegato 7: Circolare INAIL 44 del 21 novembre 2016

Indicazioni



- L'articolo 18 del DL 48/2023 del 4 maggio convertito, con modificazioni, dalla Legge 85/2023 del 3 luglio ha disposto la **ESTENSIONE della TUTELA ASSICURATIVA INAIL** allo **svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento** per gli studenti e il personale scolastico delle scuole del SNI sistema nazionale di istruzione, **per il solo anno scolastico 2023-2024**,
- **A. Tutela assicurativa dei docenti e degli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado**
 - Vi sono differenze tra la tutela assicurativa prevista dal testo unico DPR 30 giugno 1965, n. 1124 e quella prevista dall'articolo 18 del DL 4 maggio 2023, n. 48.
 - **Tutela assicurativa precedente all'art.18 DL 48/2023**
 - **a. Docenti** Il DPR 1124/1965 stabilisce con gli articoli 1 e 4 i **requisiti oggettivi e soggettivi** in presenza dei quali opera **l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali** per i docenti delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati.
 - 1) uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche (**computer, tablet, macchine fotocopiatrici, proiettori, lavagne interattive multimediali, registro di classe elettronico**, ecc.) o svolgimento di **attività lavorativa in via non occasionale in un ambiente organizzato in cui sono presenti macchine elettriche o elettroniche** (cd. rischio ambientale);
 - 2) svolgimento di **esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e esercitazioni di lavoro**. Sono considerate esercitazioni pratiche le **esercitazioni** :
 - ✓ **di ginnastica** (scienze motorie e sportive)
 - ✓ di **alfabetizzazione informatica** (con macchine elettriche)
 - ✓ di **lingua straniera** (con macchine elettriche)
 - l'attività**
 - ✓ **di sostegno**
 - ✓ **di assistenza agli alunni**
 - ✓ **di accompagnamento nei viaggi di istruzione** o comunque viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, organizzati dalle scuole nell'ambito dell'offerta formativa.
 - Per lo svolgimento delle suddette attività è assicurato **il personale docente** di tutte le scuole

L'attività di sostegno, si configura come

- teorico-pratica
- di **assistenza**, che comprende **esercitazioni pedagogiche e pratiche** nei diversi momenti della giornata.

L'attività dell'insegnante di sostegno, come delineata dall'art. 13, commi 5 e 6 della legge n. 104/1992, comporta un **rischio** legato:

- alle **modalità di svolgimento dell'insegnamento**
- alle **condizioni psico-fisiche dell'alunno affidato** alle cure dell'insegnante di sostegno.

(Circolare MIM 28 del 23 aprile 2023)

Indicazioni



- DPR 1124/1965 del 30 giugno - **Requisiti soggettivi:**
- L'art 1 co. 1: stabilisce la **tutela assicurativa:**
 - **per tutte le persone addette:**
 - **a macchine** mosse non direttamente dalla persona che ne usa
 - ad apparecchi a pressione
 - ad apparecchi e impianti elettrici o termici
 - per le persone comunque occupate in:
 - opifici
 - laboratori
 - **in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti.**
- L'art 1 co. 3: stabilisce che l'assicurazione è inoltre **obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette ai lavori: (...) per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi di cui al n. 5) dell'art. 4.**
- Con specifico riferimento alle **scuole** e agli istituti di istruzione, **l'articolo 4, comma 1, n. 5**, stabilisce che sono compresi nell'assicurazione (...)
 - gli insegnanti e gli alunni delle scuole [...] **che attendano ad esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche, e che svolgano esercitazioni di lavoro;**
 - gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti
 - i **preparatori**, gli **inservienti** e gli **addetti alle esperienze ed esercitazioni** tecnico-pratiche o di lavoro.

Indicazioni



- La tutela assicurativa dei docenti, al pari degli altri lavoratori dipendenti assicurati all'INAIL, opera per gli **eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, anche se non collegati con il rischio specifico delle attività per le quali sussiste l'obbligo**, con il solo limite del **rischio elettivo**. Nella copertura assicurativa è incluso **l'infortunio in itinere**.
- Nelle esercitazioni pratiche che caratterizzano la didattica nelle scuole materne sono incluse le attività ludiche.
- Al riguardo, secondo la giurisprudenza consolidata **NON sono esclusi dalla copertura assicurativa gli insegnanti di scuola materna (pubblica e privata) che svolgono attività ASSIMILABILI:**
 - alle **esperienze tecnico scientifiche**
 - **pittura**
 - **scultura**
 - **cosiddetti "lavoretti" in genere**
 - alle **esercitazioni pratiche**
 - la totalità dei giochi attraverso i quali un bambino acquisisce consapevolezza delle attitudini mentali e fisiche), ai lavori (quali la pulizia delle spiagge)
 - atteso che l'infortunio occorso all'insegnante a causa e nello svolgimento dell'attività lavorativa suddetta, **dipendendo dal rischio inerente a quella prestazione, è strettamente correlato alla medesima per mezzo di un nesso di derivazione eziologica**, con la conseguenza che l'infortunio deve essere indennizzato proprio in quanto rischio particolare al quale l'insegnante si trova esposto quando l'attività didattica si sostanzia in attività pratiche svolte con il requisito della manualità e l'uso eventuale di materiale vario e attrezzature (Cassazione civile sez. lav. - 10/04/2015, n. 7277)

Indicazioni



- La **indennizzabilità** dell'infortunio subito dall'assicurato sussiste **anche nell'ipotesi di rischio improprio, non-INTRINSECAMENTE-connesso**, cioè, allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, **ma insito in un'attività PRODROMICA e STRUMENTALE allo svolgimento** delle suddette mansioni e, **comunque, RICOLLEGABILE al soddisfacimento di esigenze lavorative, a nulla rilevando l'eventuale carattere meramente OCCASIONALE di detto rischio, atteso che è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto**. Conseguentemente l'occasione di lavoro, di cui all'art. 2 d.p.r. n. 1124 del 1965, è configurabile anche nel caso di incidente occorso durante un'operazione strumentale alle mansioni assegnate all'operatore, quale quella di salire su una scala per prelevare documentazione da una scaffalatura (Cassazione civile sez. lav., 14/10/2015, n. 20718).

Indicazioni



- Secondo la giurisprudenza, il concetto di **RISCHIO ELETTIVO** che delimita l'ambito della tutela assicurativa è **riferito al comportamento del lavoratore** e risulta inteso come **tutto ciò che sia estraneo e non attinente all'attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria di questi**, nel senso che esso sia **la conseguenza di un rischio collegato ad un comportamento volontario, volto a soddisfare esigenze meramente personali e, comunque, indipendente dall'attività lavorativa**, cioè di rischio generato da un'attività che non abbia rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che **esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa** (v. da ultimo Cass. n. 17917 del 20/7/2017). (...) questa Corte ha delineato gli elementi che, concorrendo simultaneamente, configurano il rischio elettivo, che sono: a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive; b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa (Cassazione civile, sez. lav., 19/03/2019, n. 7649).

Indicazioni



Tutela assicurativa precedente all'art.18 DL 48/2023

- **b. Alunni e studenti** - Il DPR 1124/1965 stabilisce che la copertura assicurativa INAIL degli alunni e studenti, così come disciplinata dal testo unico, è prevista a partire dalla scuola primaria e trova applicazione **esclusivamente per gli eventi lesivi accaduti durante lo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esperienze di lavoro, esercitazioni pratiche, incluse le prove d'esame**.
- Sono considerate **ESERCITAZIONI PRATICHE:**
 - le esercitazioni:**
 - ✓ di **ginnastica** (scienze motorie e sportive)
 - ✓ di **alfabetizzazione informatica** (con macchine elettriche)
 - ✓ di **lingua straniera** (con macchine elettriche)
 - i viaggi**
 - ✓ di istruzione
 - ✓ di integrazione della preparazione di indirizzo, organizzati dalle scuole nell'ambito dell'offerta formativa.
- **Sono esclusi gli infortuni in itinere.**



Tutela assicurativa in base all'art.18 DL 48/2023

L'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, dispone che:

Allo scopo di **valutare l'impatto dell'estensione** della tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, **esclusivamente per l'anno scolastico 2023-2024**, l'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 **si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento** nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

L'articolo 18, comma 2, elenca analiticamente i soggetti tutelati, come segue:

Ai fini dell'applicazione della previsione di cui al comma 1, sono compresi nell'assicurazione, se non già previsti dall'articolo 4, comma 1, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, le seguenti categorie:

- a) il **personale scolastico delle scuole** del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);
- b) gli **esperti esterni** comunque impiegati nelle attività di docenza;
- c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;
- d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;
- e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori;
- f) **gli alunni e gli studenti delle scuole** del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;
- g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.

Per effetto della suddetta disposizione, le attività di insegnamento e apprendimento di cui al comma 1 dell'articolo 18 rientrano tra le attività protette previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per le quali vige una presunzione legale di pericolosità.

Viene quindi a determinarsi un ampliamento della precedente copertura assicurativa limitata allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro e all'uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. L'estensione della tutela opera per gli eventi infortunistici occorsi e le malattie professionali manifestatesi **durante l'anno scolastico e accademico 2023-2024**.



Tutela assicurativa in base all'art.18 DL 48/2023


- **a. Docenti** - La copertura assicurativa per il personale scolastico, docente, tecnico-amministrativo, nonché esperti esterni, assistenti, ricercatori, assegnisti e istruttori di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e) del citato articolo 18, **comprende tutte le attività di insegnamento**.
- Sono pertanto assicurati il **personale docente (professori e ricercatori, anche a tempo determinato), i docenti a contratto e i titolari di assegni o contratti di ricerca finora esclusi dalla tutela per i rischi estranei allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro e all'uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche**.
- La tutela del personale in argomento opera per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, incluso l'infortunio in itinere, anche se non collegati con il rischio specifico dell'attività assicurata, con il solo limite del rischio elettivo.
- I lavoratori in argomento sono pertanto assicurati per gli infortuni sul lavoro occorsi e le malattie professionali **manifestatesi nell'ambito dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali e loro pertinenze, nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne** (es. viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche, missioni), **senza limiti di orario, organizzate e autorizzate dalle istituzioni scolastiche e formative**, comprese quelle **complementari, preliminari e accessorie** all'attività d'insegnamento.



Tutela assicurativa in base all'art.18 DL 48/2023

- **b. Alunni e studenti** - La copertura
 - La copertura assicurativa riguarda gli alunni e studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione e delle scuole non paritarie, compresi i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, art.1, comma 78414, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore (università e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica).
 - Sono assicurati anche gli alunni della **scuola dell'infanzia, finora esclusi dalla tutela.**
 - **L'assicurazione si estende all'attività di apprendimento, superando la precedente limitazione di una tutela circoscritta allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro.**
 - La tutela INAIL opera per tutti gli eventi lesivi (infortuni e malattie professionali) riconducibili ai **luoghi di svolgimento** dell'attività assicurata e loro pertinenze (per esempio, urti contro suppellettili, infissi, e altri incidenti analoghi accaduti nei locali scolastici, scivolamenti o cadute sul pavimento, dalle scale, nei bagni, nel cortile, ecc.).
 - Sono incluse **tutte le attività organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi, quali per esempio le attività di mensa, le attività ricreative, le uscite didattiche, i viaggi d'istruzione, le visite guidate, i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, le attività ludico sportive (giochi della gioventù).**
 - Sono ricomprese nelle attività scolastiche assicurate **i tirocini curriculari e tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi**, per le quali l'articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 56715 stabilisce espressamente che sono attività proprie della scuola. Sono quindi **incluse le iniziative complementari e integrative che si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole.**
 - **Sono esclusi dalla copertura assicurativa solo gli infortuni in itinere**, a eccezione di quelli che, nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 784, avvengono durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l'esperienza di lavoro¹⁶.

□ B Prestazioni assicurative



- In caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale l'INAIL eroga **prestazioni economiche, sanitarie, sociosanitarie e integrative.**
- Le **prestazioni economiche** INAIL, tranne l'indennità di temporanea e l'integrazione della rendita diretta, **non sono soggette a tassazione, non sono pignorabili né cedibili.**
- Nel far rinvio alla disciplina vigente, di seguito si riportano le principali prestazioni corrisposte, al pari degli altri soggetti assicurati dall'Inail, agli infortunati e tecnopatici del sistema nazionale di istruzione e formazione:
 - 1) **prestazioni economiche:** l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, che viene corrisposta dal quarto giorno successivo alla data dell'evento fino alla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta; indennizzo del danno biologico in capitale per menomazioni integrità psicofisica pari o superiori al 6%; rendita per menomazioni di grado superiore al 16%; rendita ai superstiti; assegno una tantum in caso di morte; assegno per l'assistenza personale continuativa; rimborso spese per farmaci; rimborso viaggio e soggiorno per cure termali e soggiorni climatici;
 - 2) **prestazioni sanitarie e socio-sanitarie:** prime cure ambulatoriali; cure integrative riabilitative; assistenza protesica con fornitura di protesi, ortesi e ausili; accertamenti medico-legali; prestazioni riabilitative; interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione; dispositivi e interventi per il recupero dell'autonomia (superamento e abbattimento di barriere architettoniche, installazione di dispositivi domotici, fornitura di comandi speciali e adattamenti di veicoli);
 - 3) **prestazioni integrative:** assegno di incollocabilità (erogato per impossibilità di collocazione in qualunque settore lavorativo); erogazione integrativa di fine anno ai grandi invalidi.
- In base al **principio dell'automaticità delle prestazioni**, previsto dall'articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, la tutela assicurativa opera anche se gli istituti scolastici e formativi non abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti dal citato decreto.
- Ai docenti di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali non è **erogata l'indennità giornaliera** per l'inabilità temporanea in quanto il datore di lavoro provvede direttamente all'erogazione del trattamento economico spettante.
- **L'indennità per inabilità temporanea assoluta** non è erogata nemmeno agli alunni e studenti, in quanto la stessa ha natura sostitutiva della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro all'assicurato infortunato, salvo i casi di studenti lavoratori.

□ C Esonero dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

- L'assicurazione INAIL esonera le istituzioni scolastiche e formative dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali occorsi ai soggetti assicurati, nei limiti di quanto previsto dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
- L'assicurazione non copre la responsabilità civile verso terzi.



□ D Modalità di assicurazione

- Le modalità di assicurazione sono differenziate a seconda che il soggetto assicurante sia una istituzione scolastica o formativa statale oppure non statale. Inoltre, gli adempimenti variano a seconda che i soggetti assicurati siano docenti, alunni/studenti oppure le altre figure di istruttori e allievi.

1. Docenti e studenti di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali

Le scuole e gli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 127 e 190 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 112421, secondo cui **per i dipendenti dello Stato l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni**. In attuazione di queste norme, il decreto ministeriale 10 ottobre 1985 **ha previsto la copertura assicurativa dei dipendenti dello Stato mediante la speciale forma della "gestione per conto dello Stato"**.

La tutela si applica a tutto il personale delle scuole e degli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali, tra cui anche i docenti e gli studenti.

Questa particolare forma di assicurazione non prevede il pagamento del premio da parte del soggetto assicurante, ma solo l'obbligo di rimborsare all'INAIL le prestazioni economiche erogate alle persone infortunate e tecnopatiche, le spese dovute per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, nonché un'aliquota per le spese generali di amministrazione.

I soggetti assicuranti in argomento non devono effettuare alcun adempimento per effetto dell'estensione della tutela assicurativa di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.

2. Docenti di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado NON statali

[...]

3. Studenti di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado NON statali

[...]

4. Allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale

[...]

5. Istruttori e allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori

[...]



□ E Fondo vittime per i familiari degli studenti vittime di infortuni

- Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari di studenti di scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative, con esclusione degli infortuni in itinere, è stato istituito un apposito Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
- Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca 25 settembre 202333, sono definiti i requisiti e le modalità d'accesso al Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni, nonché la quantificazione del sostegno economico erogato in attuazione del citato articolo.
- Al riguardo, con separata circolare saranno fornite le istruzioni per la presentazione delle istanze da parte degli aventi diritto e per la lavorazione delle stesse da parte delle Sedi dell'Istituto, a seguito della pubblicazione del citato decreto



Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo
Avvocatura generale

Circolare n. 45

Roma, 26 ottobre 2023

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali
e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore. Articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Quadro normativo

- /// **Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".
- /// **Legge 27 dicembre 2013, n. 147:** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato". Articolo 1, commi 128 e 129.
- /// **Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150:** "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183".
- /// **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 27 febbraio 2019:** "Approvazione delle nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività" e relative modalità di applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145".

- Decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85:** "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro". Articolo 18.
- Decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 1° agosto 1969:** "Approvazione della delibera del consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L. in data 7 maggio 1969, relativa all'adozione di premi speciali unitari per alunni, studenti e insegnanti di scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado non statali".
- Decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 15 luglio 1987:** "Premio speciale unitario per l'assicurazione degli alunni e degli studenti e degli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali".
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 aprile 2012:** "Approvazione della determina n. 23 del 6 dicembre 2011 adottata dal Presidente - Commissario straordinario dell'INAIL".
- Delibera del Commissario straordinario 26 settembre 2023, n. 66:** "Determinazione del premio speciale unitario per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli alunni e studenti delle scuole e delle università non statali per l'anno scolastico e l'anno accademico 2023/2024. Articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85".
- Circolare Inail 26 febbraio 1990, n. 12:** "Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli alunni e degli insegnanti delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, statali e non statali, partecipanti alle esercitazioni di ginnastica nonché degli istruttori sportivi in genere".
- Circolare Inail 23 aprile 2003, n. 28:** "Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi".
- Circolare Inail 17 novembre 2004, n. 79:** "Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell'ambito delle lezioni di alfabetizzazione informatica e lingua straniera. Aspetti contributivi".
- Circolare Inail 4 aprile 2006, n. 19:** "Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell'ambito delle lezioni di scienze motorie e sportive. Aspetti contributivi".
- Circolare Inail 26 giugno 2012, n. 31:** "Scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali. Insegnanti: passaggio da premio speciale unitario a premio assicurativo ordinario Alunni e studenti: premio speciale unitario".
- Circolare Inail 23 febbraio 2016, n. 4:** "Istituzione di un premio speciale unitario e relative modalità di applicazione per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 150 del 14/09/2015".

- ⚡ **Circolare Inail 21 novembre 2016, n. 44:** "Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro. Legge 13 luglio 2015, n.107, commi 33-43. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi".
- ⚡ **Circolare Inail 12 febbraio 2018, n. 9:** "Premio speciale unitario ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 per l'assicurazione degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Finanziamento stabilito dall'articolo 1, comma 110, lettera e), legge 27 dicembre 2017, n. 205 a decorrere dall'anno 2018".

Premessa

L'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha disposto, per il solo anno scolastico e accademico 2023-2024, l'estensione della tutela assicurativa Inail *allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento* per gli studenti e il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA).

L'estensione della tutela Inail riguarda pertanto il personale docente e gli studenti di tutte le scuole e gli istituti di istruzione, statali e non statali¹, ricomprendendo in quest'ultima categoria sia le scuole paritarie sia quelle non paritarie.

Con la presente circolare, acquisito il parere dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali², si forniscono le conseguenti istruzioni.

A. Tutela assicurativa dei docenti e degli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado

Si espongono di seguito le differenze tra la tutela assicurativa prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e quella prevista dall'articolo 18 del citato decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.

¹ La distinzione tra scuole statali e non statali rileva ai fini assicurativi Inail sulla base di quanto disposto dai seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124:

- articolo 127 *Per i dipendenti dello Stato l'assicurazione presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni";*

- articolo 41 *Il premio di assicurazione è dovuto dal datore di lavoro (scuole non statali, paritarie e non paritarie), in base al tasso di premio previsto dalla tariffa (...) e applicato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella misura, con le modalità e secondo le condizioni della tariffa stessa, sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali o, comunque, da assumersi, ai sensi di legge, per tutta la durata dei lavori, ai prestatori d'opera compresi nell'obbligo dell'assicurazione. I tassi della tariffa sono riferiti a mille lire di retribuzione.*

² Nota protocollo m_lps.29. REGISTRO UFFICIALE.U.0010432.25-10-2023.

1. Tutela assicurativa precedente all'art.18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48

a. Docenti

Il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilisce con gli articoli 1 e 4 i requisiti oggettivi e soggettivi³ in presenza dei quali opera l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i docenti delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati.

In particolare, l'assicurazione trova applicazione in caso di:

- 1) uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche (computer, tablet, macchine fotocopiatrici, proiettori, lavagne interattive multimediali, registro di classe elettronico⁴, ecc.) o svolgimento di attività lavorativa in via non occasionale in un ambiente organizzato in cui sono presenti macchine elettriche o elettroniche (cd. rischio ambientale);
- 2) svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e esercitazioni di lavoro. Sono considerate esercitazioni pratiche le esercitazioni di ginnastica (scienze motorie e sportive), di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera svolte con macchine elettriche, l'attività di sostegno⁵ e di assistenza agli alunni, di accompagnamento nei viaggi di istruzione o comunque viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, organizzati dalle scuole nell'ambito dell'offerta formativa.

Per lo svolgimento delle suddette attività è assicurato il personale docente di tutte le scuole e gli istituti di istruzione e formazione, statali e non statali, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

³ L'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 stabilisce la tutela assicurativa per tutte le persone *addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti.*

L'articolo 1, comma 3, n. 28 del medesimo decreto stabilisce che *L'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette ai lavori: (...) per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi di cui al n. 5) dell'art. 4.*

Con specifico riferimento alle scuole e agli istituti di istruzione, l'articolo 4, comma 1, n. 5, del predetto d.p.r. stabilisce che *Sono compresi nell'assicurazione (...) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche, e che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro.*

⁴ L'articolo 7, commi 27-32, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto la dematerializzazione delle procedure amministrative, delle comunicazioni e registrazioni nella scuola, nonché l'utilizzazione da parte degli insegnanti di strumenti informatici per la compilazione di registri e la digitazione di voti e pagelle.

⁵ Cfr circolare 23 aprile 2023, n. 28: *Tra le attività protette rientra anche l'attività di sostegno, che si configura come teorico-pratica, di assistenza, comprendente esercitazioni pedagogiche e pratiche nei diversi momenti della giornata. Del resto, l'attività dell'insegnante di sostegno, come delineata dall'art. 13, commi 5 e 6 della legge n. 104/1992, comporta un rischio legato non solo alle modalità di svolgimento dell'insegnamento, ma anche alle condizioni psico-fisiche dell'alunno affidato alle cure dell'insegnante di sostegno.*

Sono ricompresi nella copertura assicurativa gli insegnanti della scuola dell'infanzia che svolgono attività assimilabili alle esercitazioni pratiche⁶.

La tutela assicurativa dei docenti, al pari degli altri lavoratori dipendenti assicurati all'Inail, opera per gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative⁷, anche se non collegati con il rischio specifico delle attività per le quali sussiste l'obbligo, con il solo limite del rischio elettivo⁸. Nella copertura assicurativa è incluso l'infortunio *in itinere*.

b. Alunni e studenti

La copertura assicurativa Inail degli alunni e studenti, così come disciplinata dal testo unico, è prevista a partire dalla scuola primaria e trova applicazione esclusivamente per gli eventi lesivi accaduti durante lo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esperienze di lavoro, esercitazioni pratiche, incluse le prove d'esame⁹.

Sono considerate esercitazioni pratiche le esercitazioni di ginnastica (scienze motorie e sportive), di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera svolte con macchine elettriche, i viaggi di istruzione o comunque viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, organizzati dalle scuole nell'ambito dell'offerta formativa.

Sono esclusi gli infortuni *in itinere*.

⁶ Nelle esercitazioni pratiche che caratterizzano la didattica nelle scuole materne sono incluse le attività ludiche, come illustrato nella circolare 23 aprile 2003, n. 28. Al riguardo, secondo la giurisprudenza consolidata *non sono esclusi dalla copertura assicurativa gli insegnanti di scuola materna (pubblica e privata) che svolgono attività assimilabili alle esperienze tecnico scientifiche (quali pittura, scultura, cosiddetti "lavoretti" in genere), alle esercitazioni pratiche (la totalità dei giochi attraverso i quali un bambino acquisisce consapevolezza delle attitudini mentali e fisiche), ai lavori (quali la pulizia delle spiagge), atteso che l'infortunio occorso all'insegnante a causa e nello svolgimento dell'attività lavorativa suddetta, dipendendo dal rischio inerente a quella prestazione, è strettamente correlato alla medesima per mezzo di un nesso di derivazione eziologica, con la conseguenza che l'infortunio deve essere indennizzato proprio in quanto rischio particolare al quale l'insegnante si trova esposto quando l'attività didattica si sostanzia in attività pratiche svolte con il requisito della manualità e l'uso eventuale di materiale vario e attrezzature* (Cassazione civile sez. lav. - 10/04/2015, n. 7277)

⁷ *L'indennizzabilità dell'infortunio subito dall'assicurato sussiste anche nell'ipotesi di rischio improprio, non intrinsecamente connesso, cioè, allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma insito in un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni e, comunque, ricollegabile al soddisfacimento di esigenze lavorative, a nulla rilevando l'eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio, atteso che è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto. Conseguentemente l'occasione di lavoro, di cui all'art. 2 d.p.r. n. 1124 del 1965, è configurabile anche nel caso di incidente occorso durante un'operazione strumentale alle mansioni assegnate all'operatore, quale quella di salire su una scala per prelevare documentazione da una scaffalatura* (Cassazione civile sez. lav., 14/10/2015, n. 20718).

⁸ *Secondo la giurisprudenza, Il concetto di rischio elettivo che delimita l'ambito della tutela assicurativa è riferito al comportamento del lavoratore e risulta inteso come tutto ciò che sia estraneo e non attinente all'attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria di questi, nel senso che esso sia la conseguenza di un rischio collegato ad un comportamento volontario, volto a soddisfare esigenze meramente personali e, comunque, indipendente dall'attività lavorativa, cioè a rischio generato da un'attività che non abbia rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa (v. da ultimo Cass. n. 17917 del 20/7/2017). (...) questa Corte ha delineato gli elementi che, concorrendo simultaneamente, configurano il rischio elettivo, che sono: a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive; b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa* (Cassazione civile, sez. lav., 19/03/2019, n. 7649).

⁹ *Delibera del Consiglio di amministrazione 7 maggio 1969, approvata con il decreto ministeriale 1° agosto 1969.*

In merito all'assicurazione dei docenti, alunni e studenti, infine, si rinvia a quanto più ampiamente illustrato con le circolari Inail 23 aprile 2003, n. 28, 17 novembre 2004, n. 79, 4 aprile 2006, n. 19, 21 novembre 2016, n. 44.

2. Tutela assicurativa in base all'art.18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48

L'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, dispone che:

Allo scopo di valutare l'impatto dell'estensione della tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, l'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

L'articolo 18, comma 2, elenca analiticamente i soggetti tutelati, come segue:

Ai fini dell'applicazione della previsione di cui al comma 1, sono compresi nell'assicurazione, se non già previsti dall'articolo 4, comma 1, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, le seguenti categorie:

a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);

b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;

c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;

d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;

e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori;

f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;

g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.

Per effetto della suddetta disposizione, le attività di insegnamento e apprendimento di cui al comma 1 dell'articolo 18 rientrano tra le attività protette previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per le quali vige una presunzione legale di pericolosità.

Viene quindi a determinarsi un ampliamento della precedente copertura assicurativa limitata allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro e all'uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

L'estensione della tutela opera per gli eventi infortunistici occorsi e le malattie professionali manifestatesi durante l'anno scolastico e accademico 2023-2024.

Si illustra la disciplina assicurativa attualmente circoscritta esclusivamente all'anno scolastico e accademico 2023-2024.

a. Docenti

La copertura assicurativa per il personale scolastico, docente, tecnico-amministrativo, nonché esperti esterni, assistenti, ricercatori, assegnisti e istruttori di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e) del citato articolo 18, comprende tutte le attività di insegnamento.

Sono pertanto assicurati il personale docente (professori e ricercatori, anche a tempo determinato), i docenti a contratto e i titolari di assegni o contratti di ricerca¹⁰ finora esclusi dalla tutela per i rischi estranei allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro e all'uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche.

La tutela del personale in argomento opera per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative¹¹, incluso l'infortunio *in itinere*¹², anche se non collegati con il rischio specifico dell'attività assicurata¹³, con il solo limite del rischio elettivo.

¹⁰ Istruzione operativa Inail 20 febbraio 2001 avente a oggetto titolari borse di studio frequenza corsi dottorato di ricerca. Destinatari assegni di ricerca. Tutela assicurativa.

¹¹ Nota della Direzione centrale Prestazioni 8 luglio 1999, prot. 2.0.2, "Criteri per la trattazione dei casi di infortuni sul lavoro con particolare riferimento alla nozione di rischio generico aggravato".

¹² Nota della Direzione centrale Prestazioni 4 maggio 1998 "Linee guida per la trattazione dei casi di infortunio in itinere"; circolare 18 dicembre 2014, n. 62 "Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni *in itinere*. Deviazioni per ragioni personali".

¹³ *Rientrano nella copertura assicurativa dell'Inail anche gli infortuni derivanti da caso fortuito o cause estranee al lavoro purché verificatisi in lavoro. In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.p.r. n. 1124/1965, sono oggetto della tutela assicurativa tutti gli infortuni comunque verificatisi in occasione del lavoro, compresi quelli derivanti da caso fortuito ed, in alcune ipotesi, quelli che discendono da cause estranee al lavoro svolto* (Cassazione civile sez. lav., 3.4.2017, n. 8597). *La nozione di occasione di lavoro di cui al d.p.r. n. 1124/1965, art. 2, implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto (con il limite del c.d. rischio elettivo) e, quindi, anche della esposizione al rischio insito in attività accessorie o strumentali allo svolgimento della suddetta attività, ivi compresi gli spostamenti spaziali compiuti dal lavoratore all'interno dell'azienda* (Cassazione civile sez. lav., 13.5.2016, n. 9913).

L'indennizzabilità dell'infortunio subito dall'assicurato sussiste anche nell'ipotesi di rischio improprio, non intrinsecamente connesso, cioè, allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma insito in un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni e, comunque, ricollegabile al soddisfacimento di esigenze lavorative, a nulla rilevando l'eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio, atteso che è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto; conseguentemente, l'occasione di lavoro, di cui all'art. 2 d.p.r.

I lavoratori in argomento sono pertanto assicurati per gli infortuni sul lavoro occorsi e le malattie professionali manifestatesi nell'ambito dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali e loro pertinenze, nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne (es. viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche, missioni), senza limiti di orario, organizzate e autorizzate dalle istituzioni scolastiche e formative, comprese quelle complementari, preliminari e accessorie all'attività d'insegnamento.

a. Alunni e studenti

La copertura assicurativa riguarda gli alunni e studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione e delle scuole non paritarie, compresi i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, art.1, comma 784¹⁴, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore (università e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica).

Sono assicurati anche gli alunni della scuola dell'infanzia, finora esclusi dalla tutela.

L'assicurazione si estende all'attività di apprendimento, superando la precedente limitazione di una tutela circoscritta allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro.

La tutela Inail opera per tutti gli eventi lesivi (infortuni e malattie professionali) riconducibili ai luoghi di svolgimento dell'attività assicurata e loro pertinenze (per esempio, urti contro suppellettili, infissi, e altri incidenti analoghi accaduti nei locali scolastici, scivolamenti o cadute sul pavimento, dalle scale, nei bagni, nel cortile, ecc.).

Sono incluse tutte le attività organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi, quali per esempio le attività di mensa, le attività ricreative, le uscite didattiche, i viaggi d'istruzione, le visite guidate, i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, le attività ludico sportive (giochi della gioventù).

Sono ricomprese nelle attività scolastiche assicurate i tirocini curriculari e tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, per le quali l'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567¹⁵ stabilisce espressamente che sono attività proprie della scuola. Sono quindi

n. 1124 del 1965, è configurabile anche nel caso di incidente occorso durante la deambulazione all'interno del luogo di lavoro (Cassazione civile, sez. VI, 17.6.2021, n. 17336).

¹⁴ Legge 30 dicembre 2018, n. 145 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. Articolo 1, commi 784, 785 e 786.

784. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» e, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, con effetti dall'esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva:

a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

785. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando i contingenti orari di cui al comma 784, sono definite linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

786. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono assegnate alle scuole nei limiti necessari allo svolgimento del numero minimo di ore di cui al comma 784.

¹⁵ Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 105, "Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche", articolo 1, comma 1-*bis*:

incluse le iniziative complementari e integrative che si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole.

Sono esclusi dalla copertura assicurativa solo gli infortuni *in itinere*, a eccezione di quelli che, nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 784, avvengono durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l'esperienza di lavoro¹⁶.

B. Prestazioni assicurative

In caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale l'Inail eroga prestazioni economiche, sanitarie, socio-sanitarie e integrative.

Le prestazioni economiche Inail, tranne l'indennità di temporanea e l'integrazione della rendita diretta, non sono soggette a tassazione, non sono pignorabili né cedibili.

Nel far rinvio alla disciplina vigente¹⁷, di seguito si riportano le principali prestazioni corrisposte, al pari degli altri soggetti assicurati dall'Inail, agli infortunati e tecnopatici del sistema nazionale di istruzione e formazione:

- 1) prestazioni economiche: l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, che viene corrisposta dal quarto giorno successivo alla data dell'evento fino alla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta; indennizzo del danno biologico in capitale per menomazioni integrità psicofisica pari o superiori al 6%; rendita per menomazioni di grado superiore al 16%; rendita ai superstiti; assegno una tantum in caso di morte; assegno per l'assistenza personale continuativa; rimborso spese per farmaci; rimborso viaggio e soggiorno per cure termali e soggiorni climatici;
- 2) prestazioni sanitarie e socio-sanitarie: prime cure ambulatoriali; cure integrative riabilitative; assistenza protesica con fornitura di protesi, ortesi e ausili; accertamenti medico-legali; prestazioni riabilitative; interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione; dispositivi e interventi per il recupero dell'autonomia (superamento e abbattimento di barriere architettoniche, installazione di dispositivi domotici, fornitura di comandi speciali e adattamenti di veicoli);

1-bis. Tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio, sono proprie della scuola; in particolare sono da considerare attività scolastiche a tutti gli effetti, ivi compresi quelli dell'ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato e quelli connessi alla tutela del diritto d'autore, tirocini, corsi post-diploma, attività extra curriculari culturali, di sport per tutti, agonistiche e preagonistiche e comunque, tutte le attività svolte in base al presente regolamento.

¹⁶ Circolare 21 novembre 2016, n.44 "Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro. Legge 13 luglio 2015, n.107, commi 33-43. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi".

¹⁷ Cfr decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 66; decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 13; Regolamento per l'erogazione degli interventi per il recupero funzionale della persona, per l'autonomia e per il reinserimento nella vita di relazione", allegato alla delibera del Consiglio di Amministrazione 14.12.2021, prot. 404.

- 3) prestazioni integrative: assegno di incollocabilità (erogato per impossibilità di collocazione in qualunque settore lavorativo); erogazione integrativa di fine anno ai grandi invalidi.

In base al principio dell'automaticità delle prestazioni, previsto dall'articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, la tutela assicurativa opera anche se gli istituti scolastici e formativi non abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti dal citato decreto.

Ai docenti di *scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado* statali non è erogata l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea¹⁸ in quanto il datore di lavoro provvede direttamente all'erogazione del trattamento economico spettante.

L'indennità per inabilità temporanea assoluta non è erogata nemmeno agli alunni e studenti, in quanto la stessa ha natura sostitutiva della retribuzione¹⁹ corrisposta dal datore di lavoro all'assicurato infortunato, salvo i casi di studenti lavoratori²⁰.

C. Esonero dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

L'assicurazione Inail esonera le istituzioni scolastiche e formative dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali occorsi ai soggetti assicurati, nei limiti di quanto previsto dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

L'assicurazione non copre la responsabilità civile verso terzi.

D. Modalità di assicurazione

Le modalità di assicurazione sono differenziate a seconda che il soggetto assicurante sia una istituzione scolastica o formativa statale oppure non statale. Inoltre, gli adempimenti variano a seconda che i soggetti assicurati siano docenti, alunni/studenti oppure le altre figure di istruttori e allievi.

1. Docenti e studenti di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali

Le scuole e gli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 127 e 190 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124²¹, secondo cui per i dipendenti dello Stato

¹⁸ Circolare 1° aprile 1987, n. 20 "D.M. 10.10.1985. Regolamentazione della gestione per conto dello Stato della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL".

¹⁹ Per tutte, Cassazione, sezione lavoro, n.15939 del 2011.

²⁰ Circolare 11 aprile 1978, n. 22 "Assicurazione infortuni studenti-lavoratori. Prestazioni economiche"; circolare 21 novembre 2016, n. 44 "Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro. Legge 13 luglio 2015, n. 107, commi 33-43. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi".

²¹ Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:

articolo 127, comma 2 *Per i dipendenti dello Stato l'assicurazione presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli assicurati al trattamento previsto dal presente decreto. Le relative norme sono emanate dal Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità. Vedi decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della sanità 10 ottobre 1985 (GU Serie Generale n.46 del*

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali può essere attuata con *forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni*. In attuazione di queste norme, il decreto ministeriale 10 ottobre 1985 ha previsto la copertura assicurativa dei dipendenti dello Stato mediante la speciale forma della "gestione per conto dello Stato".

La tutela si applica a tutto il personale delle scuole e degli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali, tra cui anche i docenti e gli studenti.

Questa particolare forma di assicurazione non prevede il pagamento del premio da parte del soggetto assicurante, ma solo l'obbligo di rimborsare all'Inail le prestazioni economiche erogate alle persone infortunate e tecnopatiche, le spese dovute per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, nonché un'aliquota per le spese generali di amministrazione.

I soggetti assicuranti in argomento non devono effettuare alcun adempimento per effetto dell'estensione della tutela assicurativa di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.

2. Docenti di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado non statali

Per le *scuole e gli istituti formativi di ogni ordine e grado non statali* l'assicurazione degli insegnanti è attuata, dal 1° novembre 2012²², mediante il pagamento del premio di assicurazione da parte del datore di lavoro (scuole non statali, paritarie e non paritarie) determinato, ai sensi dell'articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, in base al tasso di premio della voce 0611 della Tariffa Terziario, approvata con il decreto ministeriale 27 febbraio 2019, e sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte. Alla medesima voce 0611 è assicurato il personale ATA (Ausiliari Tecnici Amministrativi) del comparto scuola che svolge attività necessarie e connesse all'insegnamento.

I soggetti assicuranti in argomento già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive verseranno i premi assicurativi dovuti per il premio di regolazione dell'anno 2023 e di rata 2024 con l'autoliquidazione 2023/2024, ai sensi degli articoli 28 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 29 febbraio 2024, le retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel 2023 ai lavoratori ai quali è stata estesa l'assicurazione, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2023 ai lavoratori già assicurati alla medesima

25-02-1986) *Regolamentazione della «gestione per conto dello Stato» della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL.*

articolo 190 1. *Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai dipendenti dello Stato e delle Aziende autonome di Stato, agli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima, nonché ai detenuti ed alle categorie in genere assicurate nei modi previsti dall'art. 127. 2. Per l'assicurazione delle persone contemplate dall'art. 4, n. 5, lo Stato può provvedere ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 127. Le relative norme sono emanate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la pubblica istruzione.*

²² Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 aprile 2012 di approvazione della determina del Commissario Straordinario n. 23 del 6 dicembre 2011. Vedi circolare 26 giugno 2012, n. 31. In precedenza gli insegnanti in discorso erano assicurati con il premio speciale unitario.

voce di tariffa 0611. Sulla base delle retribuzioni denunciate per l'anno 2023 sarà versato il premio di rata dell'anno 2024.

3. Studenti di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado non statali

Per le scuole e gli istituti formativi di ogni ordine e grado non statali l'assicurazione degli alunni e studenti è attuata mediante il pagamento del premio speciale unitario annuale, ai sensi dell'articolo 42 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, stabilito con il decreto del Ministro del lavoro e la previdenza sociale 1° agosto 1969²³.

La misura del premio speciale unitario, a seguito dell'estensione della tutela operata dall'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, è stata fissata in 9,87 euro per ciascun alunno/studente a cui va aggiunta l'addizionale dell'1%, prevista dall'articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, con il decreto ministeriale 13 ottobre 2023, n.126, in corso di registrazione²⁴.

Al suddetto premio non si applica la riduzione prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in quanto oggetto di revisione con la citata determina.

Alle scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali già titolari di codice ditta e polizza speciale alunni e studenti, l'Inail invierà la richiesta di premio anticipato per l'anno scolastico formativo 2023/2024 con l'indicazione dei relativi elementi di calcolo, dei termini e delle modalità di pagamento.

Il suddetto premio è determinato moltiplicando il numero degli alunni assicurati nel precedente anno scolastico formativo 2022/2023 per l'importo di 9,87 euro per ciascun alunno/studente, a cui si aggiunge l'addizionale dell'1%. Il termine di scadenza per il pagamento del premio è il 16 novembre 2023.

Si ricorda che, come ogni anno, entro il 30 novembre 2023, le scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali devono, inoltre, comunicare il numero degli alunni e degli studenti che hanno frequentato i corsi di studi nell'anno scolastico/accademico precedente 2022/2023²⁵, ai fini della determinazione del premio di regolazione.

Per il suddetto anno scolastico formativo 2022/2023, la misura del premio annuale a persona, riferito alla copertura assicurativa di alunni e studenti delle scuole o istituti

²³ Decreto del Ministro del lavoro e la previdenza sociale 1° agosto 1969 di approvazione della delibera del consiglio di amministrazione dell'Inail in data 7 maggio 1969, relativa all'adozione di premi speciali unitari per alunni, studenti e insegnanti di scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado non statali.

²⁴ Decreto ministeriale 13 ottobre 2023, n.126, recante "Determinazione del premio speciale unitario per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli alunni e studenti delle scuole e delle università non statali per l'anno scolastico e per l'anno accademici 2023-2024", di approvazione della determina del Commissario Straordinario 26 settembre 2023, n. 66.

²⁵ La comunicazione del numero di alunni e studenti deve essere effettuata tramite l'apposito servizio *online* Polizze scuole> Regolazione premio alunni.

di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico scientifiche, esercitazioni pratiche o di lavoro, risulta uguale a 2,92 euro²⁶.

L'Inail, sulla base della comunicazione effettuata entro il 30 novembre, invierà la richiesta del premio di regolazione calcolato moltiplicando il numero complessivo degli studenti per l'importo di 2,92 euro e detraendo da tale importo quanto già versato a titolo di anticipo per il medesimo anno.

Si evidenzia che le scuole dell'infanzia non statali già titolari di un codice ditta e posizione assicurativa attiva, per assicurare gli alunni finora esclusi dalla tutela Inail, devono presentare la denuncia di variazione tramite l'apposito servizio *online*²⁷.

In assenza di un codice ditta e posizione assicurativa attiva, le suddette scuole devono presentare la denuncia di iscrizione tramite l'apposito servizio *online*²⁸.

Esclusivamente per l'anno scolastico e accademico 2023-2024, le denunce di iscrizione²⁹ e variazione³⁰ in argomento saranno considerate nei termini se presentate entro il 30 novembre 2023.

4. Allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale

L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale è attuata mediante lo specifico premio speciale unitario, ai sensi dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo le previsioni dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 e dell'articolo 1, comma 110, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205³¹.

²⁶ Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 giugno 2023, n. 89, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionali per i settori industria e navigazione, con decorrenza dal 1° luglio 2023, pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella sezione "pubblicità legale" in data 17 agosto 2023, numero repertorio 136/2023.

²⁷ L'utente accede a Servizi *online* e seleziona *Denunce > Denunce di variazione*. Dopo aver compilato i relativi campi seleziona *Nuova PAT* e successivamente *Polizza scuole*.

²⁸ L'utente accede a Servizi *online* e seleziona *Denunce > Denunce di iscrizione*. Dopo aver compilato i relativi campi seleziona *Nuova PAT* e successivamente *Polizza scuole*.

²⁹ In deroga all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 che stabilisce che la denuncia di iscrizione deve essere presentata contestualmente all'inizio dei lavori, cioè entro il giorno di inizio dell'attività che deve essere assicurata.

³⁰ In deroga all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che stabilisce che le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione devono essere denunciate all'Inail non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le medesime modificazioni o variazioni si sono verificate.

³¹ Decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, articolo 32, comma 8: *Per gli anni 2016 e 2017, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, è dovuto, in via sperimentale e limitatamente al predetto biennio, un premio speciale unitario ai sensi dell'articolo 42 del T.U. 1124/1965. Con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, sono stabiliti l'ammontare del*

Dall'anno formativo 2023/2024, per effetto del decreto interministeriale 6 settembre 2022³², è stato revisionato sia il premio speciale unitario in argomento che l'onere a carico dello Stato per i maggiori rischi legati all'attività formativa svolta negli ambienti di lavoro.

I soggetti assicuranti in argomento non devono effettuare nessun adempimento per effetto dell'estensione della tutela assicurativa di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.

5. Istruttori e allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori

L'assicurazione degli istruttori e allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, è attuata mediante il pagamento del premio di assicurazione determinato, ai sensi dell'articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in base al tasso medio di tariffa della lavorazione svolta, e sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte.

In particolare, agli istruttori e allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, sono applicate le voci

premio speciale e le modalità di applicazione tali da assicurare anche il rigoroso rispetto del limite di spesa di cui al quarto periodo del presente comma. Ai fini della determinazione del premio e del suo aggiornamento annuo si fa riferimento al minimale giornaliero di rendita. Per favorire l'integrazione scuola-lavoro, nel calcolo per la determinazione del predetto premio speciale unitario non si tiene conto dei maggiori oneri inerenti i rischi lavorativi per i periodi di formazione svolti negli ambienti di lavoro nel limite massimo di minori entrate per premi per l'INAIL pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, in relazione alle quali è previsto un trasferimento di pari importo all'ente da parte del bilancio dello Stato. Ai relativi oneri pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui all'articolo 29, comma 3;

c) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 110, lettera e):

A decorrere dall'anno 2018, sono destinati annualmente, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: (...) e) euro 5 milioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, per i quali è dovuto un premio speciale unitario ai sensi dell'articolo 42 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dall'articolo 32, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

³² Circolare 16 dicembre 2022, n. 45 "Assicurazione a premio ordinario dal 1.1.2023 di facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, pescatori della piccola pesca soci di cooperative e degli addetti ai frantoi. Nuove misure dal 1.1.2023 del premio speciale per l'assicurazione dei pescatori autonomi della piccola pesca e degli allievi dei corsi IeFP. Revisione dei premi speciali a carico del Fondo art. 1, comma 312, legge 208 del 2015 e per i percettori del reddito di cittadinanza impegnati in progetti utili alla collettività. Abolizione premio speciale prove d'arte". In precedenza gli allievi in discorso erano assicurati con il premio di assicurazione ordinario.

0611 (per le attività svolte all'interno degli ambienti degli istituti formativi) e 0616 (per la partecipazione alle lavorazioni aziendali o comunque per le attività svolte al di fuori dei locali degli istituti formativi), delle gestioni tariffarie Terziario e Altre Attività, a seconda della classificazione operata dall'Inps.

Ai cantieri scuola per opere di pubblica utilità e di rimboschimento, a seconda della classificazione operata dall'Inps, è applicata nella gestione Industria la voce di rischio 0630, nella gestione Altre Attività la voce 0613.

I soggetti assicuranti in argomento già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive verseranno i premi assicurativi dovuti per il premio di regolazione dell'anno 2023 e di rata 2024 con l'autoliquidazione 2023/2024, ai sensi degli articoli 28 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 29 febbraio 2024, le retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel 2023 ai lavoratori ai quali è stata estesa l'assicurazione per il periodo 1° novembre 2023 - 31 dicembre 2023, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2023 ai lavoratori già assicurati alla medesima voce di tariffa 0611.

E. Fondo vittime per i familiari degli studenti vittime di infortuni

Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari di studenti di scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative, con esclusione degli infortuni *in itinere*, è stato istituito un apposito Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca 25 settembre 2023³³, sono definiti i requisiti e le modalità d'accesso al Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni, nonché la quantificazione del sostegno economico erogato in attuazione del citato articolo.

Al riguardo, con separata circolare saranno fornite le istruzioni per la presentazione delle istanze da parte degli aventi diritto e per la lavorazione delle stesse da parte delle Sedi dell'Istituto, a seguito della pubblicazione del citato decreto.

Il Direttore generale

f.to Andrea Tardiola

³³Publicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.247 del 21 ottobre 2023.

Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI - DIREZIONE CENTRALE RISCHI

Documento: Circolare n. 28 del 23 aprile 2003

Oggetto: Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi.

Quadro Normativo

Articoli 1 e 4 del Testo Unico approvato con D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124

Premessa

In riscontro ai numerosi quesiti pervenuti, relativi alle problematiche connesse alla trattazione degli eventi lesivi occorsi agli insegnanti e agli alunni di scuole pubbliche e private, si forniscono le seguenti istruzioni.

Insegnanti

a) Requisiti per l'assicurabilità

Gli insegnanti, al pari degli altri lavoratori, sono assicurati all'Inail se rientrano nel campo di applicazione della tutela così come individuato dagli articoli 1 e 4 del Testo Unico del 1965.

Ed, in particolare:

- se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri, proiettori ecc.), ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine;
- se, come dettato dalle ipotesi particolari previste dagli articoli 1 punto 28 e 4 punto 5 del T.U., sono direttamente adibiti alle seguenti attività:
 - esperienze tecnico-scientifiche
 - esercitazioni pratiche
 - esercitazioni di lavoro.

Si precisa che con l'espressione *esercitazione pratica*, nella quale è insito il concetto ripetitivo di esercizio, si intende l'applicazione sistematica, costante e cioè non occasionale diretta all'apprendimento. All'*esercitazione pratica* sono state assimilate l'*attività di educazione fisica*, svolta nelle scuole medie superiori ed inferiori e quella *ludico-motoria* praticata nelle scuole elementari e materne.

L'*esercitazione di lavoro* deve considerarsi come il risolto concreto, a mezzo di aiuto strumentale, di un insegnamento teorico previamente impartito. Al riguardo si ritiene che i viaggi di istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo debbano essere assimilati alle esercitazioni di lavoro e, quindi, rientrare nel novero delle attività protette.

Tra le attività protette rientra anche l'attività di sostegno, che si configura come teorico-pratica, di assistenza, comprendente esercitazioni pedagogiche e pratiche nei diversi momenti della giornata. Del resto, l'attività dell'insegnante di sostegno, come delineata dall'art. 13, commi 5 e 6 della legge n. 104/1992, comporta un rischio legato non solo alle modalità di svolgimento dell'insegnamento, ma anche alle condizioni psico-fisiche dell'alunno affidato alle cure dell'insegnante di sostegno.

Si fa presente che le considerazioni sin qui svolte valgono per l'intera attività formativa offerta dai piani scolastici, senza distinzioni fra attività curricolari ed extra-curricolari, comunque svolte nel quadro delle iniziative complementari ed integrative del percorso formativo offerto agli studenti.

Si precisa inoltre che requisito imprescindibile, in ogni caso, ai fini dell'operatività della tutela, è che tutte le sopraelencate attività protette siano svolte dal lavoratore **in via non occasionale**, ossia in modo abituale e sistematico, anche se non in via continuativa, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione (v. Cass. S.U. n. 3476/94 e circ. Inail n. 24 del 26 agosto 1994). In particolare, dunque, l'insegnante per essere assicurato e tutelato deve, in via non occasionale, far uso di macchine elettriche, ovvero frequentare un ambiente organizzato, ovvero ancora svolgere esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro, o infine svolgere attività di sostegno.

b) Occasione di lavoro

E' noto che, secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, cui l'Istituto ha aderito sin dal 1999 (cfr. lettera dell'8 luglio 1999 recante "criteri per la trattazione dei casi di infortuni sul lavoro con particolare riferimento alla nozione di rischio generico aggravato"), l'art. 1 del T.U., individuando le attività protette, definisce i confini della sfera di applicabilità dell'assicurazione obbligatoria ma non delimita la tutela degli eventi professionali.

Infatti, secondo il suddetto orientamento, i lavoratori, una volta entrati nel campo di applicazione, sono tutelati per tutti rischi collegati alle finalità e condizioni lavorative, col solo limite del rischio elettivo, sulla base del principio che qualunque rischio - pur se in astratto generico - deve ritenersi aggravato dal lavoro, e quindi assicurativamente coperto, se ed in quanto è affrontato necessariamente per finalità lavorative, senza bisogno di ulteriori elementi specificanti.

Tale criterio si applica indipendentemente dal tipo di attività per la quale il lavoratore è assicurato in quanto, diversamente operando, si verrebbe a determinare una disparità di trattamento tra lavoratori assicurati difficilmente giustificabile.

In relazione a quanto sopra, gli insegnanti, come tutti gli altri lavoratori, una volta entrati nel campo di applicazione della tutela, sono tutelati **per tutti gli infortuni occorsi per finalità lavorative**, anche se non collegati con il rischio specifico dell'attività per cui sono stati assicurati (ad esempio infortunio in itinere), col solo limite del rischio elettivo.

c) Docente accompagnatore

Per quanto riguarda infine il caso dell'insegnante chiamato ad accompagnare gli alunni durante un viaggio di istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo, si puntualizza che per tale insegnante, la tutela assicurativa opera a condizione che il viaggio rientri fra quelli programmati nel piano di offerta formativa.

d) Aspetti contributivi

Nel ribadire che la copertura antinfortunistica degli **insegnanti delle scuole statali** è assicurata mediante la speciale forma di "gestione per conto" dello Stato, prevista dal combinato disposto degli articoli 127 e 190 del T.U. e regolamentata dal D.M. 10 ottobre 1985, è da rilevare come il premio speciale unitario per gli **insegnanti delle scuole o istituti di istruzione non statali** è dovuto sia per le attività di cui all'articolo 1, comma 1 del T.U. che per quelle di cui al successivo comma 3, punto 28, del medesimo articolo 1.

Aluni e allievi dei corsi professionali

a) Requisiti per l'assicurabilità

Gli studenti sono assicurati soltanto se svolgono le **attività indicate al punto 28 dell'art. 1 del T.U.**

Inoltre, poiché l'attività ludica svolta dai ragazzi non è stata, diversamente che per gli insegnanti, finora considerata assimilabile alle esercitazioni pratiche, **gli alunni delle scuole materne ed elementari non rientrano in nessun modo nell'ambito di applicazione del Testo Unico.**

b) Occasione di lavoro

A differenza degli insegnanti, gli studenti sono una particolare categoria di soggetti che non hanno un rapporto di lavoro e che sono assicurati in via eccezionale, solo per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro di cui alla specifica disposizione del Testo Unico, con esclusione degli infortuni, come quelli in itinere, non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l'obbligo di legge.

Gli studenti, peraltro, sono tutelati anche durante **i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo** che sono quelli "essenzialmente finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche, come i viaggi programmati dagli istituti di istruzione tecnica e professionale e dagli istituti d'arte ... che si prefiggono le visite ... in aziende, unità di produzione o mostre, nonché la partecipazione a manifestazioni nelle quali gli studenti possano entrare in contatto con le realtà economiche e produttive attinenti ai rispettivi indirizzi di studio" (cfr. circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 36 del 27 gennaio 1995 - che richiama la precedente n. 291/1991).

Gli infortuni occorsi durante i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo devono essere ammessi a tutela in quanto tali viaggi costituiscono un vero e proprio prolungamento dell'esercitazione pratica.

Decorrenza

Le presenti disposizioni sono immediatamente operative e si applicano, oltre che ai casi futuri e a quelli in istruttoria, anche ai casi definiti negativamente, purchè dietro richiesta degli interessati e sempre che non si tratti di fattispecie esaurite in quanto prescritte o definite con sentenza passata in giudicato.

Conclusioni

Si informa che, dati i mutamenti intervenuti (legge n. 53 del 28 marzo 2003) nel mondo della scuola, le Direzioni Centrali competenti hanno già coinvolto i Ministeri interessati per un esame complessivo della materia allo scopo di addivenire ad una

ridefinizione in senso ulteriormente evolutivo della tutela assicurativa operante nella scuola, con particolare riguardo agli alunni delle scuole elementari che fanno uso di computers e svolgono lezioni di educazione fisica.

Sull'argomento si fa perciò riserva di istruzioni dopo aver affrontato la questione con i suddetti Ministeri.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dr. Pasquale ACCONCIA

Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI - DIREZIONE CENTRALE RISCHI

Documento: Circolare n. 79 del 17 novembre 2004.

Oggetto: Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell'ambito delle lezioni di alfabetizzazione informatica e lingua straniera. Aspetti contributivi.

Quadro Normativo

- **D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, artt. 1 e 4."
- **Legge 28 marzo 2003, n. 53:** "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, artt. 5 e 9."
- **Circolare INAIL n. 28 del 23 aprile 2003:** "Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi."
- **Circolare INAIL n. 36 del 17 giugno 2003:** "Determinazione per l'anno 2003 dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Principi e criteri di calcolo delle retribuzioni effettive minime e delle retribuzioni convenzionali. Premi speciali unitari: principi e criteri di calcolo. Minimale e massimale di rendita in vigore fino al 30 giugno 2003."
- **Circolare INAIL n. 8 del 22 gennaio 2004:** "Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2003. Tabelle riassuntive (integrazione della circolare n. 36/2003)".
- **Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:** "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53".

Ambito di applicazione della tutela

Le lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera sono diventate obbligatorie per gli alunni della scuola primaria e della scuola media¹.

Questi momenti formativi, attuati con l'ausilio di macchine elettriche (videoterminali, computer, strumenti di laboratorio ecc) rientrano nelle esercitazioni pratiche intese come applicazione sistematica costante e cioè non occasionale diretta all'apprendimento.

Ne consegue che gli studenti saranno assicurati:

- per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche
- per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze di lavoro
- per gli infortuni che accadano nel corso delle esercitazioni pratiche che ricomprendono anche le lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera, svolte con l'ausilio di macchine elettriche.

Resta fermo che gli studenti sono assicurati solo per gli infortuni che accadano nel corso delle sopra elencate attività con esclusione degli infortuni non connessi alla specifica attività per la quale ricorre l'obbligo di legge, come ad esempio gli infortuni in itinere.

Modalità di pagamento del premio per gli alunni delle scuole non statali

La copertura antinfortunistica degli alunni assicurati nell'ambito della scuola primaria e secondaria **non statale** prevede il pagamento di un **premio annuale a persona** da variare in funzione della rivalutazione delle rendite².

Modalità di pagamento del premio per gli alunni delle scuole statali

La copertura antinfortunistica degli alunni assicurati nell'ambito della scuola primaria e secondaria **statale** viene attuata mediante la **gestione per conto dello Stato³** .

Decorrenza

Questa circolare è immediatamente operativa e dovrà essere applicata anche ai casi in istruttoria.

-
- 1.** Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, artt. 5 e 9.
 - 2.** Circolare n. 36/2003 punto 10.7; Circolare n. 8/2004 punto 8.
 - 3.** D.P.R. n. 1124/1965, artt. 127 e 190 e Decreto Ministeriale 10.10.1985.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Maurizio CASTRO

Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE - Direzione Centrali Prestazioni - Direzione Centrali Rischi

Documento: Circolare n. 19 del 4 aprile 2006.

Oggetto: Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell'ambito delle lezioni di scienze motorie e sportive. Aspetti contributivi.

Quadro Normativo

- **D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124** : "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, artt. 1 e 4".
- **Legge 28 marzo 2003, n. 53** : "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale".
- **Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59** : "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53".
- **Circolare INAIL n. 28 del 23 aprile 2003** : "Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi".
- **Circolare INAIL n. 79 del 17 novembre 2004** : "Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell'ambito delle lezioni di alfabetizzazione informatica e lingua straniera. Aspetti contributivi".
- **Circolare INAIL n. 28 del 7 giugno 2005** : "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2005. Principi e criteri di calcolo delle retribuzioni effettive minime, delle retribuzioni convenzionali e dei premi speciali unitari. Minimale e massimale di rendita in vigore fino al 30 giugno 2005".
- **Circolare INAIL n. 3 del 3 gennaio 2006** : "Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2005".

Ambito di applicazione della tutela

In materia di istruzione e formazione professionale la distinzione tra "scuola elementare" e "scuola media inferiore" è stata abolita con l'introduzione del "primo ciclo di istruzione", inteso come percorso formativo unico.

Questo nuovo ciclo comprende due fasi:

- la **scuola primaria** (ex scuola elementare)
- la **scuola secondaria di primo grado** (ex scuola media inferiore) ¹.

I piani di studio relativi alle due fasi prevedono obiettivi di apprendimento sostanzialmente analoghi, che si differenziano solo per i diversi gradi di complessità.

Tra gli obiettivi dell'intero ciclo rientrano anche le "scienze motorie e sportive", che comportano sin dal primo anno della scuola primaria lo svolgimento di attività che, in quanto caratterizzate dai requisiti della manualità e della gestualità, sono pienamente assimilabili alle "esercitazioni pratiche" previste dal D.P.R. n. 1124 del 1965 ².

Considerato che:

- **il rischio di infortunio** che lo svolgimento delle esercitazioni di scienze motorie e sportive comporta **è lo stesso** nella scuola primaria e in quella secondaria di primo grado
- sotto il profilo della tutela assicurativa non si può quindi distinguere tra scuola primaria (ex elementare) e scuola secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore)

- vige il principio della “ **parità di tutela a parità di rischio** ”, la circolare n. 79/2004 è integrata con le seguenti disposizioni .

Disposizioni

Gli alunni della scuola primaria pubblica e privata, oltre che per gli infortuni che si verificano nel corso delle lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera, sono assicurati anche per gli infortuni che si verificano durante lo svolgimento delle esercitazioni di “scienze motorie e sportive”.

Modalità di pagamento del premio per gli alunni delle scuole non statali

La copertura antinfortunistica degli alunni assicurati nell'ambito della scuola primaria e secondaria **non statale** prevede il pagamento di un **premio annuale a persona** da variare proporzionalmente secondo la rivalutazione delle rendite ³.

Modalità di pagamento del premio per gli alunni delle scuole statali

La copertura antinfortunistica degli alunni assicurati nell'ambito della scuola primaria e secondaria **statale** viene attuata mediante la **gestione per conto dello Stato**⁴.

Decorrenza

La presente circolare è immediatamente operativa e dovrà essere applicata anche ai casi in istruttoria.

Il premio assicurativo per gli alunni non già assoggettati all'obbligo assicurativo per effetto delle disposizioni vigenti ⁵:

- è dovuto a decorrere dall'anno scolastico in corso (1° novembre 2005 - 31 ottobre 2006)
- sarà versato in sede di regolazione.

Nei casi in cui l'Inail corrisponderà prestazioni con riferimento a periodi antecedenti, l'assicurazione decorrerà dall'anno scolastico in cui si sono verificati gli infortuni.

IL DIRETTORE GENERALE

1. Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004 .

2. Articoli 1, n. 28, e 4 n. 5.

3. Circolare n. 28/2005 punto 10.G; circolare n. 3/2006, punto 9 .

4. D.P.R. n.1124/1965, artt.127 e 190 e Decreto Ministeriale 10.10.1985.

5. Circolare n. 79/2004

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo
Direzione centrale prevenzione

Circolare n. 44

Roma, 21 novembre 2016

Al Dirigente Generale Vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture Centrali e
Territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato
all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della
performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro. Legge 13 luglio 2015, n.107, commi 33-43. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi.

Quadro Normativo

- /// **Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", articoli 1 e 4;
- /// **Legge 28 marzo 2003, n. 53:** "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale", articolo 4;
- /// **Circolare Inail 28 aprile 2003, n.28:** "Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi";
- /// **Circolare Inail 17 novembre 2004, n.79:** "Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell'ambito delle lezioni di alfabetizzazione informatica e lingua straniera. Aspetti contributivi";
- /// **Decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77:** "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- /// **Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226:** "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di

istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53", art. 1;

- ∥ **Circolare Inail 4 aprile 2006, n.19:** "Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell'ambito delle lezioni di scienze motorie e sportive. Aspetti contributivi";
- ∥ **Legge 13 luglio 2015, n.107:** "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

Premessa

Per alternanza scuola-lavoro, si intende una metodologia didattica che consente agli studenti che frequentano gli istituti di istruzione superiore di svolgere una parte del proprio percorso formativo presso un'impresa o un ente.

Essa consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro¹.

L'alternanza scuola lavoro si basa su una concezione integrata del processo educativo in cui il momento formativo, attuato mediante lo studio teorico d'aula, e il momento applicativo, attuato mediante esperienze assistite sul posto di lavoro, si fondono. Con legge 13 luglio 2015, n.107², l'alternanza scuola lavoro è stata organicamente inserita nell'offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado, quale parte integrante dei percorsi di istruzione³, *al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti*⁴.

Ciò premesso, stante l'evoluzione normativa che ha coinvolto il mondo della scuola, si rende necessario, anche all'esito delle interlocuzioni intercorse sul tema con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fornire istruzioni in merito al regime assicurativo e alla trattazione degli eventi lesivi occorsi agli studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro.

Obbligo assicurativo per gli studenti. Aspetti generali

Si ribadisce che, in linea generale, in presenza dei requisiti oggettivo e soggettivo previsti dall'art. 1, n. 28 e dall'art. 4, n. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U.), gli studenti delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, comprese le Università, sono assicurati obbligatoriamente presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

¹ Cfr art.1 d.lgs. 15 aprile 2005, n.77.

² Cfr art.3, commi da 33 a 43 legge 13 luglio 2015, n.107.

³ L'articolo di cui alla precedente nota stabilisce un monte ore obbligatorio da attivare in alternanza scuola lavoro che, dall'anno scolastico 2015/2016, coinvolge a partire dalle classi terze, tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione, prevedendo almeno 200 ore nei licei e almeno 400 ore negli Istituti tecnici e professionali. L'alternanza può essere svolta sia all'interno del monte ore annuale delle lezioni, sia durante la sospensione delle attività didattiche e si può realizzare anche all'estero, secondo le modalità organizzative affidate all'autonomia delle istituzioni scolastiche.

⁴ Cfr art. 3, comma 33, legge 13 luglio 2015, n.107.

In particolare, gli studenti sono assicurati soltanto se svolgono⁵:

- esperienze tecnico – scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
- attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
- attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
- viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

Resta, in particolare, escluso dalla tutela l’infortunio *in itinere* occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto⁶.

Nel caso degli studenti delle Scuole e delle Università Statali la copertura assicurativa avviene mediante il sistema della gestione per conto dello Stato di cui agli artt. 127 e 190 del T.U., mentre gli studenti delle scuole o degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, sono assicurati mediante il versamento di un premio speciale unitario⁷, ai sensi dell’art.42 del T.U..

Regime assicurativo per gli studenti impegnati in progetti di alternanza scuola -lavoro

Gli studenti della scuola secondaria impegnati in ambito scolastico nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ricevono la copertura assicurativa anche per i rischi legati a tale attività che è ricompresa nell’ambito delle esercitazioni di lavoro di cui al citato articolo 4, n.5 del T.U..

La copertura antinfortunistica viene attuata mediante la gestione per conto dello Stato⁸, per gli studenti delle scuole statali, mentre per gli studenti delle scuole non statali mediante il versamento di un premio speciale unitario, previa comunicazione, tramite l’apposito servizio online “Regolazione Alunni” del numero degli alunni e studenti che partecipano a esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro o a progetti di alternanza scuola lavoro. Per questi ultimi studenti, sono in corso le verifiche per un aggiornamento del premio, anche in relazione all’andamento infortunistico.

Indennizzabilità degli eventi occorsi agli studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro

Con riferimento all’indennizzabilità degli eventi occorsi agli studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro, occorre distinguere tra eventi verificatisi nell’ambito scolastico vero e proprio ed eventi occorsi durante i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro nel corso dello svolgimento delle specifiche attività previste dal progetto di alternanza scuola-lavoro.

⁵ Gli studenti sono assicurati esclusivamente per gli infortuni che accadono nel corso delle suddette attività, in quanto la loro assicurazione, a differenza di quella propria dei lavoratori dipendenti e retribuiti, è limitata allo specifico rischio per il quale sono assicurati.

⁶ Cfr circolare Inail 28/2003.

⁷ Il premio speciale annuale a persona varia proporzionalmente a norma dell’articolo 116 del T.U., ovvero secondo la rivalutazione delle rendite erogate dall’Istituto.

⁸ Cfr artt.127 e 190 T.U. e decreto ministeriale del 10 ottobre 1985. Per le scuole e gli istituti statali inseriti nella Gestione per conto dello Stato la tutela non comporta l’obbligo di versare il premio, ma solo di rimborsare all’Inail gli importi delle prestazioni erogate dall’Istituto alle persone infortunate e tecnopatichè, le spese dovute per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, nonché un’aliquota per le spese generali di amministrazione.

Per quanto riguarda i primi, si conferma⁹ che gli studenti sono assicurati soltanto se gli eventi sono occorsi in occasione delle seguenti attività previste dall'art. 4, n.5 del d.p.r. 1124/1965:

- esperienze tecnico – scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
- attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
- attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l'ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
- viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

Anche in tale ambito resta, quindi, escluso dalla tutela l'infortunio *in itinere* occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto¹⁰.

Per quanto riguarda gli eventi occorsi durante i periodi di apprendimento svolti nell'ambito del progetto di alternanza scuola lavoro mediante esperienze di lavoro, premesso che, ai sensi dell'art.1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, i suddetti progetti non danno luogo alla costituzione di rapporti di lavoro, l'attività svolta dagli studenti, in tale ambito, è sostanzialmente assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda, in quanto sono esposti ai medesimi rischi lavorativi che incombono su tutti i soggetti presenti in quest'ultima.

Ne consegue che tutti gli infortuni occorsi in "*ambiente di lavoro*", sono indennizzabili. Al riguardo, si precisa che per "*ambiente di lavoro*" si intende non solo lo stabilimento aziendale, bensì anche un eventuale cantiere all'aperto o un luogo pubblico, purché in essi si svolga un progetto di alternanza scuola-lavoro e l'attività ivi svolta presenti le caratteristiche oggettive elencate dall'art.1, n. 28 del d.p.r. 1124/65.

Sono, inoltre, da ammettere a tutela anche gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l'esperienza di lavoro, in quanto tale percorso è organizzativamente e teleologicamente, quale prolungamento dell'esercitazione pratica, scientifica o di lavoro, riconducibile all'attività protetta svolta durante l'esperienza di alternanza scuola-lavoro, così come previsto nell'ambito del progetto educativo.

Non è, invece, tutelabile l'infortunio *in itinere* che accada nel percorso dal luogo di abitazione a quello in cui si svolge l'esperienza di lavoro e viceversa.

Agli studenti si applicano le disposizioni normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto equiparati - ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni - ai lavoratori; pertanto, agli stessi deve essere erogata la formazione prevista ai sensi dell'art. 37 del citato decreto.

In particolare, per gli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro tale formazione dovrà tenere conto degli specifici contesti produttivi presso i quali saranno assegnati.

Al riguardo, l'Istituto ha declinato un modello di riferimento finalizzato alla progettazione e alla realizzazione di percorsi formativi destinati agli studenti in regime

⁹ Cfr circolari Inail nn. 28/2003, 79/2004, 19/2006.

¹⁰ Cfr circolare Inail 28/2003.

di alternanza scuola-lavoro, di carattere generale e specifico, con particolare riguardo ai rischi correlati alle mansioni cui gli studenti stessi saranno adibiti.

I percorsi verranno resi disponibili nella tradizionale modalità "in presenza" o in modalità *e-learning* in attuazione, in particolare, dell'accordo di partenariato sottoscritto con il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

Tali percorsi potranno poi essere erogati attraverso una formazione "a cascata", con il coinvolgimento dei dirigenti scolastici, del corpo docente e degli stessi studenti.

Prestazioni

L'Inail eroga agli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola lavoro le prestazioni previste dalla legge di cui di seguito si indicano le principali:

- prestazioni economiche: indennizzo del danno biologico in capitale per menomazioni integrità psicofisica pari o superiori al 6% e rendita per menomazioni di grado superiore al 16%; assegno per l'assistenza personale continuativa; integrazione della rendita; rimborso spese per farmaci e rimborso viaggio e soggiorno per cure termali e soggiorni climatici;
- prestazioni sanitarie: prime cure ambulatoriali e accertamenti medico-legali;
- prestazioni protesiche con fornitura di protesi, ortesi e ausili;
- prestazioni riabilitative.

Gli studenti non hanno diritto all'indennità per inabilità temporanea assoluta¹¹, a meno che non siano studenti lavoratori.

La rendita si calcola su retribuzioni convenzionali fissate con decreto ministeriale¹².

Denuncia dell'evento

L'obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale degli studenti impegnati in progetti di alternanza scuola-lavoro ricade sul dirigente scolastico, salvo che sia diversamente stabilito in ambito convenzionale.

Conseguentemente, l'assicurato è tenuto a comunicare l'infortunio occorsogli – o a denunciare la malattia professionale – al suddetto soggetto.

Nel caso in cui l'assicurato dia notizia dell'infortunio o della malattia professionale esclusivamente al soggetto ospitante, quest'ultimo dovrà notificare al dirigente scolastico l'evento occorso allo studente al fine di assicurare la dovuta immediatezza alla comunicazione delle assenze per infortunio o per malattia professionale, consentendo al soggetto obbligato di effettuare le relative denunce entro i termini di legge¹³.

Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello

¹¹ Cfr art.30, ultimo comma, d.p.r 1124/1965

¹² Cfr circolare Inail 38/2015

¹³ Cfr circolare Inail 10/2016 "Decreto legislativo 14 settembre 2015, n.151. Articolo 21, commi 1, lettere b), c), d), e), f), 2 e 3. Modifiche agli articoli 53, 54, 56, 139, 238, 251 d.p.r. 1124/1965."